

Sentenza, Giudice di Pace di Genova, dott.ssa Daniela Bellingeri del 25.11.2021 n. 2161

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Giudice di Pace di Genova**

in persona dell'avv. Daniela Bellingeri in funzione di Giudice Onorario ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. RG XXXX/2019

promossa da:

CLIENTE

Attrice

contro

BANCA

Convenuta

OGGETTO: Contratti bancari

Svolgimento del processo

omissis ex art. 58 co 2 L. n. 69 del 2009 e art. 132 c.p.c. novellato

Per quanto riguarda domande, eccezioni e richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime e ai verbali delle udienze, attesa la modificazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. a opera della L. n. 69 del 2009 che ne esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione di causa.

Incardinato ritualmente il giudizio e costituitosi il contraddittorio tra attrice e convenuta, concesse e depositate le memorie conclusive, la causa veniva trattenuta in decisione il 27.11.2020. Assegnata a questo giudice, la causa veniva rimessa sul ruolo e all'udienza del 20.07.2021 parte convenuta offriva *banco iudicis* la somma complessiva di euro 715,00, offerta rifiutata da parte attrice. All'udienza del 19 ottobre 2021 le parti precisavano le rispettive conclusioni

CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE

"Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così giudicare - accertare e dichiarare il diritto dell'istante a percepire il rimborso dei costi del credito dovuti per la restante durata del contratto per cui è causa;- accogliere la domanda di restituzione delle somme indebitamente trattenute dalla convenuta e, per l'effetto, condannare la stessa al pagamento della somma di € 781,92, a favore dell'attore, oltre rivalutazione e interessi legali dal dì della stipula del contratto; per l'effetto ed in ragione della tecnica redazionale utilizzata dalla convenuta in sede di stesura del modulo di contratto per adesione, applicare l'interpretazione estensiva più favorevole al consumatore di cui all'art. 35 comma 2 c.c., con il conseguente diritto dell'istante a percepire il rimborso dei costi del credito per la restante durata del contratto per cui è causa; condannare, altresì, la convenuta. alle spese di causa, alle competenze stragiudiziali e giudiziali, ex D.M. n. 37 dell'8 marzo 2018, con attribuzione allo scrivente procuratore anticipatario."

CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA

In via principale: rigettarsi le domande attoree con il favore delle spese di lite per tutte le motivazioni esposte nei propri atti difensivi. In via subordinata: ove ritenuto necessario, fermo quanto dedotto in merito all'infondatezza delle istanze di parte attrice nelle premesse della presente comparsa, voglia il Giudice adito rinviare gli atti alla Corte di Giustizia EUROPEA affinché, in relazione all'art. 16 par. I della direttiva 2008/487/CE, accerti se la norma imponga, in caso di rimborso anticipato del finanziamento, la restituzione con il criterio pro rata temporis di tutti i costi collegati al finanziamento a prescindere dalla loro maturazione o, comunque, se osti ad una normativa nazionale l'imporre la restituzione tout court di oneri per loro natura non collegati alla durata del finanziamento pagati dall'intermediario a terzi (per attività del tutto conclusa al momento della conclusione del contratto) imponendo, quindi, al creditore di subire una perdita trasformando un costo a carico del consumatore in un costo sopravvenuto a carico del creditore al momento dell'esercizio del diritto potestativo di estinzione anticipata che spetta al solo consumatore. Con il favore delle spese di giudizio".

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Giudice di Pace di Genova, dott.ssa Daniela Bellingeri del 25.11.2021 n. 2161
Motivi della decisione

Con atto di citazione del 17.10.2019 la **CLIENTE** conveniva in giudizio la **BANCA** affinché il Giudice di Pace di Genova la condannasse alla restituzione di euro 781,92, somma trattenuta dalla convenuta nonché al rimborso dei costi del credito per la restante durata del contratto per cui è causa. Parte attrice, che aveva risolto anticipatamente il contratto di cessione del quinto pro solvendo stipulato con la convenuta, sosteneva di avere diritto al rimborso dei costi sostenuti per il periodo residuo che sarebbe occorso per tutta la durata prevista contrattualmente sia alla luce della sentenza Lexitor che alla luce della presunta nullità e/o vessatorietà delle relative clausole.

Parte convenuta sosteneva invece che i costi richiesti erano quelli relativi al rimborso delle commissioni erogate al **CLIENTE** alle spese fisse contrattuali, e, quindi, costi *up front* non ripetibili. Il costo della provvigione corrisposta al **CLIENTE** non sarebbe un costo *recurring*, cioè un costo durevole destinato a maturare nel corso della durata del rapporto fino al momento della sua naturale estinzione ma un costo *up front* in quanto remunerativo di servizi già interamente prestati (provvigione per l'attività svolta che ha permesso la conclusione del contratto). Sempre costi *up front* sarebbero le spese fisse che riguardano i costi sostenuti dalla finanziaria per addivenire alla conclusione del contratto.

La domanda attorea non è fondata e deve essere respinta.

Il contratto per cui è causa è stato stipulato in data 18.06.2012.

Secondo il principio *tempus regit actum*, devono applicarsi le disposizioni di Banca d'Italia Vigenti alla data di sottoscrizione del contratto.

Ciò è stato ulteriormente ribadito dall'art. 11 octies. del D.L. n. 73/2011 (Decreto Sostegni bis) che ha previsto: "Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti".

Deve quindi essere applicato l'art. 125 *sexies* del TUB, che nella versione vigente al momento della sottoscrizione del contratto stabiliva una netta distinzione tra costi *recurring* e *upfront* consentendo al consumatore di rimborsare in qualsiasi momento il finanziamento e di avere diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto, sancendo il diritto al rimborso solo per i *recurring* essendo, invece, i costi *upfront* non ripetibili.

Nel caso di specie non può essere utile invocata la Direttiva 2008/48/CE richiamata da parte attrice, in quanto non pare *self executing* e non può trovare diretta applicazione nei rapporti interprivatistici del nostro ordinamento.

Considerato che parte attrice si limita a indicare come costo totale del prestito oggetto della domanda di rimborso l'importo di euro 781,92 senza specificare a quali voci si riferisca non si può che fare riferimento a quanto esposto dalla Banca e non contestato dall'attore secondo la quale l'importo in questione si riferisce alle voci spese istruttorie e costi di intermediazione e, quindi, a costi *upfront*.

Parte attrice, inoltre, contesta la mancata chiarezza e vessatorietà della clausola del contratto di finanziamento tendente a escludere il diritto di ripetizione di somme a seguito di estinzione anticipata.

Innanzitutto, giova premettere che l'art. 10 delle condizioni generali del contratto di finanziamento escludeva, in caso di estinzione anticipata del contratto, la rimborsabilità di commissioni e spese fisse relative allo svolgimento di attività preliminari e contestuali alla conclusione del contratto maturate interamente all'atto del perfezionamento del contratto stesso. Nella legenda in calce al contratto si specificava che le spese fisse sono quelle inerenti all'attività istruttoria e concretamente sostenuta per procedere all'apertura della pratica di richiesta di finanziamento, alla relativa valutazione nonché alle operazioni preliminari e contestuali a quelle necessarie per perfezionare la cessione pro solvendo alla documentazione contrattuale.

Non ricorre la fattispecie della nullità della vessatorietà delle clausole contrattuali non potendosi ravvisare in materia alcun divieto di stipulare patti di esclusione di rimborsabilità degli oneri maturati, sempre che questi siano chiaramente indicati, come nel caso in esame, nella clausola stessa.

La clausola contrattuale e la legenda del contratto, in ossequio ai principi di chiarezza, trasparenza e comprensibilità, riporta un'indicazione analitica degli oneri che devono essere rimborsati in caso di

Sentenza, Giudice di Pace di Genova, dott.ssa Daniela Bellingeri del 25.11.2021 n. 2161

estinzione anticipata, specificando le attività di cui le commissioni accessorie costituiscono un corrispettivo.

Ne consegue che le somme indicate dall'attore, essendo riferite allo svolgimento di servizi e attività preliminari e contestuali alla conclusione del contratto, costituiscono un costo up-front e non sono suscettibili di restituzione.

- le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 37/2018.

**P.Q.M.
IL GIUDICE DI PACE DI GENOVA**

definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione

- rigetta la domanda attorea per le ragioni di cui in parte motiva

- condanna parte attrice alla rifusione in favore di parte convenuta delle spese di lite che liquida nella misura di euro 330,00 oltre 15% per spese generali, IVA e CPA.

Genova 16.11.2021

Il Giudice di Pace

Dott.ssa Daniela Bellingeri

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*